



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SESTA SEZIONE CIVILE

#### TRIBUTARIA

Composta da:		Oggetto: iscrizione ipotecaria – fondo patrimoniale
Lucio Luciotti	- Presidente -	
Roberto Succio	- Consigliere Relatore -	R.G.N. 18518/2021
Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera	- Consigliere -	Cron.
Andrea Penta	- Consigliere -	AC - 18/10/2022
Gianandrea Chiesi	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 18518/2021 proposto da  
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente  
*pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello  
Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso  
l'Avvocatura Generale dello Stato (con indirizzo PEC:

(omissis) )

– *ricorrente* –

Contro

(omissis) appresentata e difesa in forza di procura speciale in atti  
dall'avv. (omissis) (con indirizzo PEC:  
(omissis) ed elettivamente  
domiciliata presso lo studio dell'avv. Chiara Moraschi del foro di Roma,  
in (omissis) (con indirizzo PEC:  
(omissis) ) in virtù di procura speciale  
unita al controricorso;

- *controricorrente* -



avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 1510/26/21 depositata in data 13/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/10/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

**Rilevato che:**

- parte ricorrente, unitamente al coniuge (omissis) impugnava innanzi alla CTP di Brescia l'avviso di iscrizione ipotecaria relativo a un immobile di proprietà di quest'ultimo e conferito in fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.;
- la CTP dichiarava il ricorso inammissibile per tardività;
- la CTR, adita in sede di appello da entrambi i ridetti soggetti, confermava la pronuncia gravata;
- tale pronuncia era gravata di ricorso a questa Corte che con ordinanza n. 3243/2020 confermava l'inammissibilità del ricorso del (omissis) e accoglieva il ricorso di (omissis) rinviando al giudice del merito;
- la CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, a seguito della riassunzione del processo, con la pronuncia qui impugnata ha accolto il ricorso per riassunzione;
- avverso tale statuizione ricorre per cassazione il concessionario con atto affidato a tre motivi e illustrato con memoria; resiste con controricorso la contribuente che pure deposita propria memoria;

**Considerato che:**

- con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 170 c.c. e dell'art. 2697 c.c., dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto del tutto apoditticamente che il bene non fosse aggredibile dal concessionario della riscossione, inoltre addossato al medesimo un onere probatorio del quale non può esser gravato, anche erroneamente interpretando il concetto di obbligazione contratta per i bisogni della famiglia;
- il motivo è infondato;



- va premesso che il principio di inopponibilità del vincolo di destinazione sui beni del fondo per obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia si estende alle obbligazioni non derivanti da contratto, sempre che attengano ai bisogni della famiglia, posto che quelle aventi titolo non negoziale possono riguardare tali bisogni solo in quanto abbiano funzione restitutoria, compensativa o contributiva in relazione ad un atto o fatto che abbia incrementato le disponibilità economiche familiari o abbia soddisfatto un'esigenza di vita della famiglia, mentre le obbligazioni risarcitorie da illecito civile, così come quelle a titolo di sanzione pecuniaria di natura penale o amministrativa, incluso le sanzioni per violazioni di disposizioni tributarie, devono ritenersi estranee ai bisogni della famiglia, siccome volte a riparare la lesione di un interesse giuridicamente tutelato o a scontare una sanzione. Infatti, solo nel caso di diretta relazione tra danno arrecato e vantaggio della famiglia il fondo potrebbe rispondere nei limiti del vantaggio e si rileva che nella specie tale relazione è inesistente, atteso che a fronte delle sanzioni per le quali agisce il riscossore in danno del (omissis) non corrisponde alcun vantaggio per la famiglia e che l'obbligazione sanzionatoria, analogamente sul punto a quanto accade per quella risarcitoria, è sorta per aver egli violato un interesse giuridicamente tutelato, senza alcun collegamento con le esigenze del nucleo familiare (in argomento Cass. N. 11230/2003);
- alla luce di ciò, da un lato appare inattaccabile in questa sede l'accertamento di fatto operato dal giudice di appello, secondo il quale si tratta di "un debito verso lo Stato totalmente estraneo ai bisogni della famiglia e relativo all'attività d'impresa esercitata dal (omissis) ancora "le somme richieste dall'agente della riscossione nel caso di specie corrispondono a sanzioni di natura amministrativa quindi relative ad obbligazioni estranee ai bisogni della famiglia che rendono impignorabili i beni conferiti nel fondo patrimoniale"; dall'altro è corretta la statuizione in diritto secondo



la quale le pretese per sanzioni costituiscono debiti estranei ai bisogni della famiglia;

- la statuizione della CTR è conforme ai principi dettati da questa Corte e richiamati in ricorso, secondo i quali, come correttamente gli stessi vanno interpretati e applicati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018), «in tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria (nella specie, per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa»;
- in questo caso, la CTR ha correttamente posto a carico del contribuente la prova – non contestata – della regolare costituzione del fondo patrimoniale e della conseguente opponibilità al creditore procedente, nonché – altrettanto correttamente – gravato il contribuente di dar prova della circostanza della estraneità del debito alle necessità familiari (nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte; si veda in argomento Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013);
- il secondo motivo si incentra sul vizio motivazionale della sentenza, dal quale deriva la nullità della stessa per violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di argomentare in ordine alla



conoscenza da parte del creditore dell'estraneità del debito ai  
bisogni della famiglia;

- il motivo è fondato;
- invero, quanto a tale profilo, la CTR non ha effettivamente esplicitato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente la consapevolezza del creditore circa l'estraneità del debito ai bisogni famigliari;
- come questa Corte altrettanto costantemente afferma (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5385 del 05/03/2013) l'art. 170 c.c. nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale, detta una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, ivi compresa quella di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973. Ne consegue che l'esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero quando - nell'ipotesi contraria, che qui rileva - il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia;
- viceversa, l'esattore non può iscrivere l'ipoteca - sicchè, ove proceda in tal senso, l'iscrizione è da ritenere illegittima - nel caso in cui il creditore conoscesse tale estraneità;
- nel presente caso, poiché trattasi di debiti contratti per uno scopo estraneo ai bisogni familiari, andava indagato se il creditore per il quale il riscossore agiva conoscesse o meno tale estraneità; ove tale estraneità fosse stata nota, l'iscrizione andava dichiarata illegittima;
- la CTR allora, non poteva limitarsi a motivare in ordine all'esistenza dello scopo estraneo ai bisogni della famiglia in forza della quale il debito era stato contratto dal (omissis) ma doveva anche illustrare le ragioni di fatto in forza delle quali tale estraneità era nota in capo al creditore; il che è non è dato evincere in alcun passo dalla motivazione della pronuncia gravata;



- sul punto, va ricordato che la circostanza di cui si è detto (così Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015) vale a dire la mancata conoscenza in capo al titolare del credito dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia, non può essere dimostrata, né esclusa, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa;
- ancora, sempre con riguardo alla conoscenza o meno dell'estraneità in parola, questa Corte ha pure precisato come (Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 29983 del 25/10/2021) in realtà la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (in quel diverso caso la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata (nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono "in re ipsa" entrambi i presupposti: sia quello dell'estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l'esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell'estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione);
- la CTR invece, come si evince dalla lettura della motivazione, ha qui ritenuto sussistente sia l'estraneità ai bisogni della famiglia, sia – apoditticamente, oltre che automaticamente – la conoscenza di questa in capo al creditore; in tal modo ha effettivamente mancato di esplicitare il fondamento logico-giuridico della propria decisione in ordine a questo secondo aspetto;
- con il terzo motivo viene censurata la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 284 c.p.c. e 2909 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere



la CTR statuito in ordine alla necessità di **notifica dell'atto**  
impugnato anche nei confronti della ricorrente;

- il motivo è fondato;
- effettivamente, il profilo relativo alla mancata notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria alla (omissis) risulta definito – con forza di giudicato – da questa Corte con la pronuncia n. 3242/2020; sul punto, pertanto, la CTR non doveva esprimersi, poiché il giudizio che era chiamata a rendere in sede di riassunzione doveva limitarsi alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 170 c.c. consistenti nella estraneità del debito ai bisogni della famiglia e nella consapevolezza o meno del creditore in ordine a tale estraneità;
- nel ritenere espressamente che l'iscrizione ipotecaria era illegittima relativamente alla posizione della (omissis) quindi, la CTR ha pronunciato su materia oggetto di giudicato; di qui l'accoglimento del motivo;
- conclusivamente, accolti il secondo e il terzo motivo, rigettato il primo, la sentenza è cassata con riferimento ai motivi accolti, con rinvio al giudice dell'appello;

**p.q.m.**

accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2022.

Il Presidente  
Lucio Lucioti

